

Studio Legale Ruta & Associati
Corso Vittorio Emanuele II n. 23
CAMPOBASSO
rutaassociati@pec.it

AVVISO

INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO AI SENSI DELL'ART. 49 C.P.A.

DISPOSTA DAL TAR LAZIO-ROMA, SEZIONE PRIMA BIS

CON ORDINANZA COLLEGALE N. 11367 DEL 19.11.2018 PUBBLICATA IL 22/11/2018

Nell'ambito del giudizio n.11357/2018, introdotto dal Dott. Paolo Paolucci contro il Ministero dell'Interno, il Tar Lazio, sez. Prima bis, con ordinanza n. 11367/2018 del 19.11.2018 pubblicata il 22/11/2018, ha ravvisato "l'opportunità di disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria, autorizzando a tal fine la notifica per pubblici proclami anche mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione", ed ha fissato per il prosieguo, la camera di consiglio del 6 febbraio 2019, ore di rito.

La presente **notificazione per pubblici proclami**, in esecuzione di quanto disposto con la predetta Ordinanza, ha quindi ad oggetto il ricorso per l'annullamento, previa sospensione, dei seguenti atti: 1) provvedimento emanato dalla Direzione Centrale Risorse Umane del Dipartimento dei VVF, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile prot. n. 33198 del 13.06.2018 di assegnazione definitiva del dott. Paolo PAOLUCCI alla sede di servizio del Comando Provinciale VVF di Prato; 2) ogni atto presupposto e connesso, ancorché non conosciuti e/o comunicati, incidente, direttamente o indirettamente, sulla posizione giuridica del ricorrente, ivi compreso il provvedimento emanato dalla Direzione Centrale Risorse Umane del Dipartimento dei VVF, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile prot. n. 33162 del 13.06.2018 di assegnazione definitiva delle dott.ssa Carmen NUNZIATA presso il Comando VVF di Campobasso; il decreto del Direttore Centrale delle Risorse Umane n.2312 del 22.6.2018 di conferma nel ruolo dei vincitori e le sedi a loro assegnate.

Di seguito, in esecuzione dell'ordinanza collegiale n. **11367/2018** di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, si riporta una sintesi dei motivi di ricorso.

Nel mese di dicembre 2017, il Ministero con provvedimento prot. n. 68223 dell'1.12.17, assumeva il dott. Paolucci nella qualifica di Funzionario Amministrativo Contabili Vice Direttore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, avviandolo, contestualmente, al periodo di prova della durata di sei mesi, di cui, i primi tre mediante la frequenza di un corso di formazione con residenza presso una struttura didattica del Ministero dell'Interno, ed i successivi tre mesi in applicazione pratica presso la Direzione Regionale VVF del Molise e

presso il Comando VVF di Campobasso. Al termine dei primi tre mesi di corso, in data 22 marzo 2018, il ricorrente sosteneva l'esame di fine corso previsto dall'art. 120 del d.lgs. 217 del 2005 collocandosi al 15° posto della graduatoria conclusiva composta dai 62 Funzionari in prova neoassunti. In data 28 maggio, con nota prot. n. 29731 la citata Direzione Centrale delle Risorse trasmetteva a tutti i Funzionari in prova presso le varie Direzioni Regionali un modulo di *ricognizione scelta sede* con l'indicazione di 53 sedi disponibili in tutta Italia, precisando testualmente che: *"l'assegnazione delle sedi di servizio avverrà in considerazione della posizione occupata da ciascun dipendente in parola, secondo l'ordine della graduatoria stilata dalla commissione esaminatrice al termine del corso di formazione"*. Ciò in conformità alla previsione normativa dell'art. 120, comma 5, del d.lgs. 217/2005 ai sensi del quale *"l'assegnazione dei funzionari amministrativo – contabili vice direttori alle sedi di servizio è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 1, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione"*. Sicché, il ricorrente, unico molisano della graduatoria, che, peraltro, già espletava il suo periodo di prova presso la città di residenza, indicava il capoluogo molisano come sua prima preferenza. Sennonché, in data 14 giugno 2018 la Direzione Centrale delle risorse Umane, con l'impugnato provvedimento prot. n. 33198 del 13.06.18, comunicava al ricorrente, collocato al 15° posto della graduatoria finale, la sua assegnazione definitiva presso il Comando VVF di Prato, precisando in motivazione che ciò avveniva *"tenuto conto del criterio fissato dall'art. 120 comma 5 del d.lgs. n. 217/2005, vale a dire la posizione occupata dai funzionari amministrativo contabili secondo l'ordine della graduatoria stilata dalla commissione esaminatrice al termine del corso di formazione"*. Contestualmente, invece, presso il Comando VVF di Campobasso perveniva il provvedimento prot. n. 33162 del 13.06.2018 mediante il quale si stabiliva l'assegnazione definitiva presso l'unica sede molisana disponibile della dott.ssa NUNZIATA, collocata al 59° posto della graduatoria finale, con la stessa identica motivazione. In tal modo, quindi, il ricorrente, collocato al 15° posto della graduatoria finale, veniva scavalcato dalla citata contro interessata collocatasi 44 posizioni più dietro, vale a dire al 59° posto della graduatoria, in palese contrasto 1) con la sopracitata motivazione dei provvedimenti impugnati, ovverosia *"tenuto conto del criterio fissato dall'art. 120 comma 5 del d.lgs. n. 217/2005, vale a dire la posizione occupata dai funzionari amministrativo contabili secondo l'ordine della graduatoria stilata dalla commissione esaminatrice al termine del corso di formazione"*, 2) dell'unico criterio normativo fissato dall'art. 120, comma 5, del d.lgs. n. 217/2005 che individua nella graduatoria finale il criterio di assegnazione delle sedi. Risultava, quindi, disatteso, oltre il chiaro disposto normativo, anche il fondamentale principio meritocratico posto a base dell'accesso alle pubbliche amministrazioni, incidendo, negativamente, sui principi di buon andamento ed imparzialità della P.A.. Il ricorrente, inoltre, sottolinea, che, nel caso di specie, l'art. 33, c. 5, l. 104/92, non consente la preferenza nella scelta della sede in via definitiva ed a tempo indeterminato.

In ragione di ciò, dunque, il ricorrente ha impugnato gli atti sopracitati per i seguenti motivi di diritto: 1. violazione dell'art. 3 della l. n. 241/90, carenza dei presupposti e di istruttoria, errore di fatto e di diritto,

illogicità manifesta tra più atti di una stessa p.a.; 2. violazione dell'art. 120, comma 5, del d.lgs. 217/2005 (ordinamento del personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco); 3. violazione dell'art.28 del dpr 487/1994; 4. violazione ed errata applicazione del bando (art.9) cd. "*lex specialis*" della procedura; 5. violazione dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art.1 della l. n. 241/90 e di cui all'art.97 cost. ed eccesso di potere per sviamento dall'interesse pubblico perseguito e dalla causa tipica dell'atto.

Il ricorrente, inoltre, ha formulato istanza di tutela cautelare nonché di risarcimento danni.

Con motivi aggiunti, infine, il ricorrente ha impugnato, per le ragioni già censurate nel ricorso introduttivo, anche il decreto del Direttore Centrale delle Risorse Umane n.2312 del 22.6.2018, mediante il quale l'amministrazione precedente confermava nel ruolo i vincitori e le sedi a loro assegnate, adottato nelle more della notifica del ricorso principale e pubblicato dopo l'instaurazione del giudizio.

I CONTROINTERESSATI inseriti nella graduatoria oggetto di impugnazione sono i seguenti:

- LORINI ROBERTA
- VINCIGUERRA ELEONORA
- BELLAVIA GIUSEPPE
- ILARDO FLAVIA MARIA CONCETTA,
- PAPARELLA MICHELE,
- SIANI GIUSEPPINA,
- NICOLOSI MILA,
- BUONAJUTO LUCA,
- GILANTE CHRISTIANA,
- BRUNO SERENA GIUSY,
- GRIFAGNI ENRICA,
- RISITANO DANIELA,
- GUARCELLO CHIARA,
- PENNISI VALENTINA,
- PAOLUCCI PAOLO,
- GENOESE FEDERICA,
- PAGNUTTI GIORDANA
- MAZZAFERA TERESA GIUSY,
- CIMMINIELLO DARIO,
- BRUNO MORENA,
- LOREDAN OLIVIA,
- MARELLA ANGELA,
- LIOTTA LARA,
- CORIGLIANO ANNA SOFIA,
- GIACCHI ILENIA,
- PONTARI FRANCESCO,
- DE FILIPPIS RITA,
- POSA LUIGI
- CARDILE CATERINA,
- FALSETTA MARINA,
- FAVOINO MARIA ROSARIA,
- GAUDIO ANGELO,
- SANTAVICCA MARIA TERESA,
- SAPONE STEFANO,
- MALATINO GINA,

- FERRARO LUCIA,
- ZENNARO ELENA,
- MARRA ROBERTA
- DI SALVO ALESSANDRA
- RELLA MICHELE,
- EGIDI SILVIA,
- GIOVINAZZI LUANA,
- RIEZZO MARIA LUISA,
- DANELUZ ELISABETTA,
- TARTAGLIONE ANGELO,
- PUTAME MICHELA,
- VESCO EZIO,
- PALUMBO DAVIDE,
- RANIERI MARIANNA,
- CALABRO' EMANUELE,
- SALVADORI FRANCESCO,
- TOZZI FRANCESCO,
- VITULANO STEFANIA,
- DE DONATO DANIELE,
- VESCOGNI CHRISTIAN,
- PARASCANDOLO PIERANGELO,
- DE ROSA IDA,
- SCHIAVONI DAVIDE,
- NUNZIATA CARMEN,
- PANUNZI DONATA,
- GRECO NICOLETTA,
- SANFILIPPO DAVIDE.

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, del 22.11.2018, n. 11367/2018, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.

Campobasso, li 26/11/2018

**Avv. Giuseppe Ruta
Avv. Margherita Zezza**